

# Studio Previtali srl

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

## CONTABILITA' & FISCO

*Per le operazioni a cavallo dell'esercizio contabile 2019/2020 ricordiamo al fine di prevenire errori quanto segue:*

### PROMEMORIA: Detrazione Iva

Con il Decreto Legge n. 50 dell'aprile 2017, sono entrate in vigore modifiche sostanziali che interessano le modalità di registrazione contabile delle fatture di acquisto e la conseguente possibilità di detrazione dell'Iva.

Per poter esercitare il **diritto alla detrazione** – ossia in sintesi per poter “scomputare” l'Iva pagata sugli acquisti dall'Iva sulle fatture emesse – è indispensabile che:

- a) si sia in **possesso della fattura di acquisto**;
- b) si provveda a **registrare contabilmente il documento** nel registro di cui all'art. 25 del dpr 633/72 cioè nel registro Iva degli acquisti.

E' possibile detrarre l'Iva delle fatture di acquisto, quindi, solamente dopo aver registrato la fattura e naturalmente non con una data di registrazione antecedente alla ricezione della stessa.

Si sottolinea inoltre che il termine ultimo per la registrazione della fattura di acquisto è il **termine di presentazione telematica della dichiarazione Iva relativa all'anno** in cui il soggetto è entrato in possesso della fattura, cioè ha ricevuto la fattura elettronica.

Consideriamo ad esempio la fattura di un fornitore datata **2019** e supponiamo di averla **ricevuta** attraverso il SDI nel **2020**, la **detrazione dell'Iva spetterà nella liquidazione periodica del 2020**, cioè quella in cui il documento è stato registrato e il termine ultimo per la registrazione di questa fattura è il 30.04.2021, che è il termine entro cui deve essere inviata telematicamente la dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2020.

Prima della fatturazione elettronica la prassi contabile prevedeva la possibilità di registrazione (con conseguente diritto alla detrazione) di una fattura datata 2018 ma ricevuta nei primi giorni del 2019, nell'ultima liquidazione Iva mensile o trimestrale del 2018.

### PROMEMORIA: La deduzione del costo

*Regime CONTABILITA' SEMPLIFICATA:*

L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate della circolare n. 1/2018 risolve anche alcune perplessità che interessano i contribuenti in regime di **contabilità semplificata**.

Chi è in regime di contabilità semplificata **deduce il costo nel momento in cui avviene la registrazione della fattura di acquisto**, e si dedurrà il costo nel momento in cui la fattura di acquisto verrà registrata ai fini Iva.

Una fattura di acquisto datata 2019, quindi, (ad esempio 20 dicembre) ricevuta nel corso del mese di gennaio 2020 può essere registrata nel registro degli acquisti nel corso del 2020 e potremo dedurre e scaricare il relativo costo nello stesso 2020, anche se il documento è datato 2019.

Siccome la nuova previsione normativa consente il diritto alla detrazione fino alla data di presentazione telematica **della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura, può verificarsi questo ulteriore caso: supponiamo di considerare una fattura riferita ad una **operazione effettuata nel 2019, ricevuta nei primi giorni del 2020** e registrata in contabilità nei primi quattro mesi del **2021** (entro il 30 aprile 2021, data di scadenza della presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020).

In questo caso l'Agenzia sostiene che la registrazione della fattura deve essere fatta in un **apposito sezionale** (cioè una sezione separata dei registri Iva) riferito alle fatture del 2020 e l'imposta deve essere indicata nel **quadro VF del modello Iva riferito all'anno 2020 e detratta nel 2020**, nonostante la registrazione sia avvenuta nel 2021. Siccome la fattura è stata registrata contabilmente nei registri Iva del 2021, però, **la deduzione del relativo costo dovrà avvenire nel 2021**, poiché **l'imputazione nel 2020 riguarda esclusivamente il diritto alla detrazione ai fini Iva**.



### Regime CONTABILITA' ORDINARIA:

I contribuenti in regime di contabilità ordinaria continueranno a dedurre il costo nell'esercizio di competenza e non quello di registrazione: supponiamo, anche qui, di considerare una fattura riferita ad una **operazione effettuata nel 2019, ricevuta nei primi giorni del 2020** e registrata in contabilità nei primi quattro mesi del **2021** (entro il 30 aprile 2021, data di scadenza della presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020) o anche registrata nel **2020**, il costo dovrà essere imputato nell'esercizio 2019 pena la mancata deducibilità e l'Iva sarà detratta nell'esercizio 2020, esercizio di registrazione contabile ed anno di ricezione della fattura.

### Sintesi per detrazione Iva a credito

Il diritto alla detrazione dell'Iva a credito:

- sorge nel momento in cui l'Iva diviene esigibile e dunque alla data di effettuazione dell'operazione;
- è subordinato al possesso e alla registrazione della fattura nel registro degli acquisti e può essere esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione a condizione che la fattura sia registrata entro il 15 del mese successivo. La possibilità di "retrodatare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è consentita a cavallo dell'anno e dunque non è possibile la detrazione Iva nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio, ancorché annotata entro il 15 gennaio;
- può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura. Si rammenta che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su apposito registro sezionale del registro degli acquisti.

### ESEMPI

a) fattura datata 12.11 (momento di effettuazione dell'operazione) e ricevuta il 13.11: l'Iva è detraibile nella liquidazione di novembre se registrata entro il 15.12;

b) fattura immediata datata 20.6 e ricevuta il 2.7: l'Iva è detraibile già a partire dal mese di giugno, se registrata entro il 15.7. È possibile effettuare la registrazione della fattura nel mese di luglio con detrazione nel mese di luglio senza avvalersi della facoltà di anticipare la detrazione oppure provvedere alla registrazione e detrazione nei mesi successivi (entro la dichiarazione Iva annuale). L'ipotesi che una fattura datata 20.6 sia ricevuta soltanto il 2.7 deriva dalla circostanza che, probabilmente, il soggetto emittente l'ha inviata al SdI il 2.7 in quanto ha usufruito del termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione per l'invio della fattura al SdI;

c) fattura immediata datata 30.12.2019 e ricevuta il 3.1.2020: non è possibile detrarre l'Iva nel mese di dicembre, ma soltanto dal mese di gennaio.

### IN SINTESI:

Tipo fattura	Data operazioni	Data fattura	Ricevimento da SDI	Registrazione negli acquisti	Detrazione Iva
immediata	12.11.19	12.11.19	13.11.19	13.11.19	da novembre
immediata	20.06.19	20.06.19	02.07.19	02.07.19	da giugno
immediata	30.12.19	30.12.19	31.12.19	31.12.19	da dicembre
immediata	30.12.19	30.12.19	31.12.19	03.01.20	in annuale Iva
immediata	30.12.19	30.12.19	03.01.20	03.01.20	da gennaio

Per ogni ulteriore informazione il ns. studio è a Vs. completa disposizione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Madone, 3 gennaio 2020

